



**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editore di musica

**SWISSPERFORM**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

---

## **Tariffa comune HV 2017 – 2026**

### ***Hotel-Video***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 25 agosto 2016. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 213 del 2 novembre 2016.

Società di gestione

**SUISA**

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## **A. Sfera di clienti**

- 1 La presente tariffa concerne quegli esercizi che effettuano proiezioni di supporti audiovisivi da una centrale nelle camere di ospiti, locatori, pensionanti, ecc. (qui di seguito denominati, secondo l'utilizzazione principale, "Hotel-Video").
- 2 I proprietari o gerenti di questi esercizi, nonché i terzi che organizzano in questi esercizi Hotel-Video in conto proprio, vengono qui di seguito denominati "clienti".

## **B. Oggetto della tariffa**

- 3 La presente tariffa concerne l'utilizzazione
  - della musica (non teatrale), con o senza testo, del repertorio SUIISA, protetta dal diritto d'autore, contenuta in supporti audiovisivi
  - di supporti audiovisivi protetti in base a diritti di protezione affini, con prestazioni del repertorio di SWISSPERFORM.
- 4 La tariffa concerne esclusivamente l'utilizzazione citata alla cifra 1.
- 5 Non sono disciplinati in base a questa tariffa
  - la registrazione di musica su supporti audiovisivi
  - la registrazione di supporti audiovisivi o emissioni su altri supporti audiovisivi
  - il noleggio di supporti audiovisivi.

## **C. Società di gestione, organo comune per l'incasso**

- 6 La SUIISA è per questa tariffa rappresentante anche di SWISSPERFORM.
- 7 La SUIISA non detiene i diritti di altri autori che non siano quelli relativi alla musica. Ogni autorizzazione viene perciò rilasciata fermo restando l'ottenimento dell'autorizzazione degli altri aventi diritto.

## **D. Indennità**

### **a) In generale**

- 8 L'indennità viene calcolata in base al numero delle camere collegate, sia che queste siano occupate o meno, sia che venga utilizzato o meno l'Hotel-Video. Dei mesi civili interi, durante i quali l'esercizio è chiuso, non si tiene conto per il calcolo dell'indennità.

9 L'indennità ammonta per camera e per mese

- per diritti d'autore: a CHF -.28
- per diritti di protezione affini: a CHF -.22

**b) Ribasso**

10 L'indennità viene ridotta del 10 % per associazioni nazionali di clienti che riscuotono le indennità per i loro membri, rimettendole globalmente alla SUISA, e che concludono un contratto con la SUISA attenendosi alle condizioni ivi previste. Di questo ribasso beneficiano anche i venditori del servizio Hotel-Video che concludono contratti con la SUISA per più alberghi, attenendosi alle condizioni contrattuali.

**c) Supplemento in caso di violazione della legge**

11 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano se

- vengono usati supporti audiovisivi senza l'autorizzazione della SUISA
- un cliente cerca di procurarsi un vantaggio illegale tramite indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.

12 Rimane riservato il risarcimento danni fissato dal giudice.

**d) Imposte**

13 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

## **E. Conteggio**

14 I clienti trasmettono alla SUISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità, una prima volta prima dell'inizio della messa in funzione dell'Hotel-Video (per ogni esercizio), in seguito annualmente entro la fine di gennaio per l'anno precedente o entro i termini fissati nell'autorizzazione.

15 Qualora le indicazioni non vengano inoltrate entro il termine stabilito, neanche dopo sollecito per iscritto, la SUISA se le può procurare a spese del cliente o può calcolare l'indennità basandosi su una stima. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

## **F. Pagamento**

16 Le fatture della SUISA vanno pagate entro 30 giorni o entro i termini stabiliti nell'autorizzazione.

17 La SUISA può esigere acconti mensili, trimestrali o annuali e/o altre garanzie.

## **G. Elenchi dei supporti audiovisivi proiettati**

- 18 I clienti notificano alla SUISA mensilmente, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i supporti audiovisivi proiettati. Inoltre, comunicano alla SUISA il programma messo a disposizione del consumatore di Hotel-Video in ogni albergo. Su richiesta, essi notificano inoltre alla SUISA, purché loro noto
- Titolo e titolo originale
  - Nome del produttore
  - Paese d'origine
  - Idioma
  - Numero delle proiezioni.
- 19 Se gli elenchi dei supporti audiovisivi non vengono inoltrati entro il termine stabilito, neanche dopo sollecito per iscritto, può essere richiesta un'indennità supplementare di CHF 40.-- per giorno, CHF 130.-- per mese o CHF 650.-- per anno. La SUISA può inoltre procurarsi le necessarie indicazioni a spese del cliente.

## **H. Validità**

- 20 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 21 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.